

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI _FONTAINEMORE

STATUTO
INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Fonti
- art. 2 - Principi fondamentali
- art. 3 - Finalità
- art. 4 - Programmazione e cooperazione
- art. 5 - Territorio
- art. 6 - Sede
- art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
- art. 8 - Lingua francese e franco-provenzale
- art. 9 - Toponomastica

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- art. 10 - Organi
- art. 11 - Consiglio comunale
- art. 12 - Competenze del Consiglio comunale
- art. 13 - Adunanze e convocazioni del Consiglio
- art. 14 - Funzionamento del Consiglio art.
abrogato
- art. 15 - Consiglieri
- art. 16 - Diritti e doveri
- art. 17 - Commissioni consiliari
- art. 18 - Nomina della giunta
- art. 19 - Giunta comunale
- art. 20 - Competenze della Giunta
- art. 21 - Composizione della Giunta
- art. 22 - Funzionamento della Giunta
- art. 23 - Sindaco
- art. 24 - Competenze amministrative del Sindaco
- art. 25 - Competenze di vigilanza del Sindaco
- art. abrogato
- art. 26 - Ordinanze
- art. 27 - Vicesindaco
- art. 28 - Dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza, sospensione del sindaco o del
vicesindaco
- art. 29 - Delegati del sindaco

TITOLO III - UFFICI DEL COMUNE

- art. 30 - Segretario comunale
- art. 31 - Competenze gestionali del segretario
e dei responsabili di servizi
- art. 32 - Competenze consultive del Segretario
e dei Responsabili dei servizi
- art. 33 - Competenze di sovrintendenza,
gestione e coordinamento del Segretario

- art. 34 - Competenze di legalità e garanzia del Segretario
- art. 35 - Organizzazione degli uffici e del personale
- art. 36 - Struttura degli uffici
- art. 37 - Albo pretorio

TITOLO IV - SERVIZI

- art. 38 - Forme di gestione

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

- Art. 39 - Principi

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- art. 40 - Cooperazione
- art. 41 - Comunità montane
- art. 42 - Consorzi di miglioramento fondiario

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DEMOCRATICA

- art. 43 - Partecipazione popolare
- art. 44 - Assemblee consultive
- art. 45 - Interventi nei procedimenti
- art. 46 - Istanze
- art. 47 - Petizioni
- art. 48 - Proposte
- art. 49 - Associazioni
- art. 50 - Partecipazione a commissioni
- art. 51 - Accesso
- art. 52 - Informazione
- art. 52bis - *Difensore civico*

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

- art. 53 - Statuto e sue modifiche
- art. 54 - Regolamenti

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

- art. 55 - Norme transitorie
- art. 56 - Norme finali

ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI FONTAINEMORE**

STATUTO

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**art. 1
Fonti**

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 cost., della l. cost. 26.02.1948 n. 4 e della l. cost. 23.09.1993 n.2.

**art. 2
Principi fondamentali**

1. La comunità di Fontainemore, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti così come regolamentati dal presente statuto, dai regolamenti, dalle leggi dello Stato e della Regione Valle d'Aosta

3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.

4. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e

regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione.

5. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

6. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.

7. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

8. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.

9. Il comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.

10. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

art. 3 **Finalità**

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, culturali economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.

3. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito del proprio territorio.

4. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela e lo sviluppo delle consorzierie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari;
- e) la salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
- f) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni storiche e culturali e delle consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
- g) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.

5. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

art. 4

Programmazione e cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e

della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con altri comuni, con la Comunità Montana e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarità tra le diverse sfere di autonomia per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune.

4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.

5. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

art. 5 Territorio

1. Il territorio del Comune formato dal Capoluogo e dalle Frazioni si estende per Kmq. 31,84 e confina con i Comuni di Pollone, Biella, Andorno Micca, Sagliano Micca, Issime e Lillianes.

Art. 6 Sede

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Capoluogo.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.

3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

art. 7

Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Fontainemore nonché con lo stemma approvato d.p.r. 8 novembre 1991 n. 1564, su proposta del comune, giusta bozzetto allegato sub A.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con d.p.r. 8 novembre 1991 n. 1564, su proposta del comune, giusta bozzetto allegato sub B.

3. La descrizione ed il bozzetto dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

4. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della

Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.

5. La fascia tricolore del sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

art. 8

Lingua francese e franco-provenzale

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.

2. Il comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.

3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.

4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua italiana o in lingua francese.

5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

art. 9
Toponomastica

1. II nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

art. 10
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

Art. 11
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo sull'attività amministrativa del comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il consiglio comunale, nella prima adunanza, procede all'elezione del sindaco e della giunta, ivi compreso il vicesindaco, e all'approvazione degli indirizzi generali di governo.
5. Il sindaco presiede il consiglio.
6. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
7. Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale.

art. 12
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 c. 1 l.r. 07.12.1998 n. 54:

- a) esame della condizione degli eletti;
- abis) elezione del sindaco e della giunta, ivi compreso il vicesindaco;
- b) approvazione degli indirizzi generali di governo;
- c) elezione della commissione elettorale comunale;
- d) statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
- e) regolamento del consiglio;
- f) bilancio preventivo e relative variazioni;
- g) rendiconto;
- gbis) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis della l.r. 54/98 e individuazione delle loro forme di gestione;
- h) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
- i) istituzione e ordinamento dei tributi;
- j) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
- k) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
- l) determinazione delle indennità e gettoni di presenza degli amministratori;
- m) esercizio in forma associata di funzioni comunali;
- n) approvazione delle convenzioni di cui agli artt. 86 e 87 della l.r. 54/98.

2. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal reg. reg. 03.02.1999 n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione.

3. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:

- a) i regolamenti comunali ad eccezione di quello sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) i progetti preliminari di opere pubbliche.
- c) le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
- d) la dotazione organica del personale;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- f) la partecipazione a società di capitali;

- g) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del consiglio;
- h) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (le tariffe stesse);
- i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate.
- j) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 l.r. 07.12.1998 n. 54;
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
- l) la nomina della commissione edilizia;
- m) gli statuti delle aziende speciali;
- n) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie (o dei criteri generali per la loro determinazione);
- o) i pareri sugli statuti delle consorzierie;

art. 13

Adunanze e convocazioni del Consiglio

1. L'attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. La prima seduta del consiglio, è convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di 10 giorni dalla convocazione;
3. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta, sino all'elezione del sindaco, dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi del comma 8bis dell'art. 53 della l.r. 4/95;
4. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
5. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
6. Le modalità di convocazione del consiglio comunale, i requisiti di validità delle adunanze di prima e di seconda convocazione, la disciplina dello svolgimento delle sedute, nonché ogni altra disposizione inerente il funzionamento del consiglio comunale, per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

7. Il regolamento è adottato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 14

Funzionamento del Consiglio art. abrogato

art. 15

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16

Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.

2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

3. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, dei documenti relativi alle questioni stesse, di norma almeno 24 ore prima della seduta, o nei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per atti specifici.

art. 17

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.

2. Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno.

Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.

3. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

art. 18

Nomina della giunta

1. La giunta è composta dal sindaco, dal vicesindaco, che assumono di diritto la carica di assessore e da tre assessori.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco, la giunta decade.

3. La giunta decade altresì nel caso in cui oltre la metà degli assessori cessi dalla carica per qualsiasi causa.

4. La decadenza di cui ai commi 1 e 2 ha effetto dall'elezione della nuova giunta.

5. Alla sostituzione dei singoli componenti della giunta dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio su proposta del sindaco.

art. 19

Giunta comunale

1. La giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune e impronta la propria attività ai principi della collegialità.

2. La giunta comunale, unitamente al sindaco e al vice sindaco è eletta dal consiglio comunale, tra i propri componenti, nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, subito dopo la convalida degli eletti, e comunque entro trenta giorni della proclamazione degli eletti e dalla data in cui si è verificata la vacanza. I cittadini di altro stato membro dell'Unione europea eletti consiglieri comunali non possono ricoprire la carica di sindaco o di vice sindaco.

3. L'elezione di cui al comma 2 avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto

da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di sindaco, di vicesindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di sindaco. Essa avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine sono indette due successive votazioni, da tenersi entro il termine di cui al comma 2; qualora in nessuna di esse si raggiunga la predetta maggioranza, il consiglio comunale è sciolto come previsto dal comma 4bis dell'articolo 70 della l.r. 54/1998.

4. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico-amministrativi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, ad eccezione di quelli riservati al segretario comunale e ai responsabili dei servizi.

5. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 20

Competenze della Giunta

1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.

2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico - amministrativi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.

3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi il segretario i dirigenti e i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.

4. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:

a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e

- svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
- b) propone gli atti di competenza del consiglio;
 - c) approva i progetti definitivi ed esecutivi, e i provvedimenti che comportano autorizzazioni di spesa;
 - d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad esclusione dei casi ricadenti nella competenza degli organi amministrativi ai sensi dell'art. 14 della l.r. 18/99
 - f) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - g) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - h) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
 - i) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.
 - j) nomina i rappresentanti del Comune sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; dette nomine devono essere effettuate entro 45 giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - k) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;
 - l) conferisce incarichi di collaborazione, di consulenza di progettazione e di direzione lavori a esperti di comprovata competenza professionale, esterni all'amministrazione comunale.
5. Ai sensi dell'art. 46 della della L.R. 54/98 la Giunta può essere individuata quale responsabile di spesa e alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite ai sensi dell'art. 46 comma 3 della L.R. 54/98

art. 21

Composizione della giunta

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vice sindaco e da un numero di tre assessori, scelti tra i consiglieri comunali.
2. All'interno della giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella

lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 15 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.

3. Non possono far parte della giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del sindaco e del vice sindaco.

4. Non è in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del consiglio alla carica di assessore.

art. 22

Funzionamento della giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento temporaneo, dal vicesindaco;

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.

4. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti.

5. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica.

6. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

art. 23

Sindaco

1. Il sindaco è eletto dal consiglio comunale, tra i propri componenti, nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, subito dopo la convalida degli eletti e comunque entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza. I cittadini di altro stato membro dell'Unione Europea eletti consiglieri comunali non possono ricoprire la carica di Sindaco.

2. L'elezione di cui al comma 1 avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di sindaco, di vice sindaco e di

assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di sindaco. Essa avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine sono indette due successive votazioni, da tenersi entro il termine di cui al comma 1. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il consiglio è sciolto a norma dell'art. 70 della legge regionale 54/98.

3. Il sindaco assume le proprie funzioni all'atto della sua elezione da parte del consiglio comunale e presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."

4. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.

5. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.

6. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.

7. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

8. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

art. 24

Competenze amministrative del Sindaco

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:

- a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
- b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
- c) presiede il consiglio e la giunta comunale;
- d) coordina l'attività dei singoli assessori;

- e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
- f) nomina e revoca il segretario dell'ente con le modalità previste dalla legge regionale;
- g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti;
- h) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
- i) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
- j) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
- k) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
- l) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
- m) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
- n) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 46, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- o) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- p) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
- q) partecipa al consiglio permanente degli enti locali;
- r) stipula i contratti rogati dal Segretario quando non sono presenti altre figure dirigenziali.

2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.

3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

art. 25
Competenze di vigilanza del Sindaco art.
abrogato

Art. 26
Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.

art. 27
Vicesindaco

1. Il vice sindaco è eletto, contestualmente al sindaco e agli assessori, dal consiglio comunale, tra i propri componenti, nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, subito dopo la convalida degli eletti e comunque entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e comunque entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.
2. L'elezione di cui al comma 1 avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di sindaco, vice sindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di sindaco. Essa avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, tra i propri componenti. A tal fine sono indette due successive votazioni, da tenersi preferibilmente in due sedute distinte, che devono svolgersi entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. Qualora in nessuna di esse sia raggiunta la maggioranza predetta, il Consiglio è sciolto come previsto dal comma 4bis dell'articolo 70 della l.r. 54/1998.

3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume temporaneamente tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.

Art. 28

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco.

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco si applica la legge regionale.

art. 29

Delegati del sindaco

1. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.

2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.

3. Il Sindaco può modificare o revocare, con atto motivato, le deleghe conferite agli assessori.

4. Le deleghe e le loro eventuali modifiche o revoche, vanno comunicate al consiglio nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

TITOLO III UFFICI DEL COMUNE

art. 30

Segretario comunale

1. Il segretario comunale, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto di lavoro, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

2. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta

degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

4. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario comunale.

art. 31

Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.

2. Al segretario comunale e ai responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla Giunta ed individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

art. 32

Competenze consultive del segretario e dei responsabili dei servizi

1. Il segretario comunale ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.

2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.

3. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.

art. 33

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

art. 34

Competenze di legalità e garanzia del segretario

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.

3. Cura la trasmissione delle deliberazioni all'organo regionale di controllo ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti del comune.

art. 35

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'amministrazione del comune è attuata attraverso un'attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:

- a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
- b) organizzazione del lavoro per progetti, per obiettivi e per programmi;
- c) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra i vari uffici;
- e) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi, avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.

2. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio

e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.

3. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
4. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1.
5. Col regolamento di cui al comma precedente vengono altresì stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali e dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

art. 36 **Struttura degli uffici**

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

art. 37 **Albo pretorio**

1. Il sindaco individua nel civico palazzo un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze normative, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.

3. Il segretario comunale, od un suo delegato, cura l'affissione degli atti in tutti gli spazi previsti avvalendosi di un messo comunale e ne certifica l'avvenuta pubblicazione di cui è responsabile.

**TITOLO IV
SERVIZI**

**art. 38
Forme di gestione**

1. Il comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

**TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE**

**art. 39
Principi**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

**TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE**

Art. 40

Cooperazione

1. L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

art. 41

Comunità montane

1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, può delegare alla comunità montana l'esercizio delle funzioni del comune che riguardino ambiti locali da esercitarsi in modo associato, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni.
2. Il comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso, di vigilanza e di controllo, disciplinati dalle convenzioni previste dall'art. 86 l.r. 27.12.1989 n. 54, sulle materie delegate.
3. Il sindaco o, su delega espressa, il vicesindaco, fanno parte del consiglio della comunità montana, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del consiglio.
4. Ai sensi della l.r. 07.12.1998 n. 54 il consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso la comunità montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
5. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolate da convenzioni, che stabiliscono anche le modalità del trasferimento del personale, tra il comune e la comunità montana.
6. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la comunità montana, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

Art. 42

Consorzi di miglioramento fondiario

1. Il Comune promuove e favorisce la costituzione e lo sviluppo dei consorzi di miglioramento

fondario per incrementare la produzione agricola locale, per ottimizzare l'impiego del territorio e per tutelare l'ambiente naturale.

2. Può fornire consulenza tecnica e giuridica ai consorzi di miglioramento fondiario a mezzo di commissioni consiliari, del Segretario comunale, di funzionari e di apporti esterni ad alta qualificazione professionale convenzionati.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il Comune può attribuire ai consorzi di miglioramento fondiario apporti economici e può stipulare accordi con altri comuni.

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA DIRETTA

art. 43

Partecipazione popolare

1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

2. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.

3. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del comune quali il piano regolatore generale, e i Piani urbanistici di dettaglio sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.

4. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.

5. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

6. Il Consiglio adotta un regolamento degli istituti di partecipazione popolare con il quale disciplinare in modo organico le modalità di attuazione dei vari istituti.

art. 44

Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta di 4 consiglieri e del 20% degli elettori, entro 45 giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 43 in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

art. 45
Interventi nei procedimenti

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dal vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 46
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

art. 47
Petizioni

1. Il 20% degli elettori del Comune possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.

2. La relativa procedura, i tempi, le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. In ogni caso l'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, provvede in merito.

3. In caso di mancato riscontro, ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.

4. Gli elettori che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione della petizione.

5. Non saranno ritenute ammissibili le petizioni il cui contenuto il cui contenuto contrasti con la normativa vigente o che possano provocare ingiustificate discriminazioni o offesa alla morale pubblica

Art. 48 Proposte

1. Il 20% dei cittadini possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi.

2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.

3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.

4. L'organo competente, anche in assenza di accordo di cui al comma precedente, provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 49 Associazioni

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.

2. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

art. 50
Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.

Art. 51
Accesso

1. Al fine di facilitare la loro partecipazione all'attività dell'amministrazione, e nell'intento di garantire la trasparenza dell'attività stessa, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art. 52
Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Art. 52 bis ⁽¹⁾
Difensore civico

1. Il Consiglio comunale affida con propria deliberazione le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale ad un difensore civico che venga nominato nell'ambito della Comunità montana Mont Rose o di attribuire

analoghe funzioni, previa convenzione, al difensore civico istituito presso il Consiglio regionale.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

art. 53 Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno 30% cittadini per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 49.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 54 Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 49.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 56
Norme finali

1. Il consiglio approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.

2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

(1) Modifica allo statuto comunale introdotta con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27/05/2009

ALLEGATO A
BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMMA
ALLEGATO B
BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE